



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA "AGROETHICA"

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione di volontariato ONLUS (legge 662/96) con denominazione "AGROETHICA" della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo.
2. L'Associazione ha sede a Piana degli Albanesi (PA) in via Carlo Marx n°4.
3. L'Associazione non ha fini di lucro ed agisce nell'ambito della normativa vigente ed in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati e con durata indeterminata.

Art. 2- Scopi

1. L'Associazione, libera, apartitica, laica ed indipendente, si propone di promuovere la collaborazione tra gli Studenti e i Laureati della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo e di concorrere ad iniziative atte a:
 - a) svolgere attività di informazione e tutela di studenti e laureati della Facoltà di Agraria di Palermo;
 - b) promuovere e sviluppare i rapporti tra gli studenti e i laureati della Facoltà di Agraria di Palermo;
 - c) promuovere l'immagine degli studenti e dei laureati della Facoltà di Agraria di Palermo, le loro specificità culturali e le iniziative a loro sostegno;
 - d) valorizzare il ruolo culturale degli studenti e dei laureati della Facoltà di Agraria di Palermo all'interno della società;
 - e) favorire scambi di esperienze professionali, culturali e sociali con studenti e laureati di altre Facoltà e Atenei;
 - f) organizzare un repertorio delle attività dei soci;
 - g) realizzare una rete informativa per i soci;
 - h) proporre e realizzare attività seminariali, dibattiti e convegni;
 - i) raccogliere e diffondere documentazione inerenti alle attività tematiche e ai campi di interesse degli Studenti e dei Laureati della Facoltà;
 - l) collaborare con Università, Dipartimenti, Scuole, Istituti di ricerca ed altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali per iniziative connesse ai propri scopi istituzionali;
 - m) collaborare con le strutture della facoltà per rendere maggiormente fruibili e accessibili dagli studenti i servizi;

Art 3 - Soci

L'Associazione ha diverse categorie di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- onorari;
- sostenitori.

Soci Fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e che sono in regola con il versamento della relativa quota associativa. Possono candidarsi per l'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione

Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che:

- studiano e che hanno conseguito la Laurea presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo;
 - abbiano sottoscritto lo Statuto dell'Associazione;
 - abbiano autorizzato la pubblicazione e il trattamento dei propri dati;
 - siano in regola con il versamento della relativa quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Associazione.
- Possono candidarsi per l'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

Soci onorari e soci sostenitori

Sono soci onorari le persone fisiche che si sono distinte in ambiti operativi vicini agli scopi dell'Associazione ed alle quali l'Associazione riconosce la qualifica di socio onorario, secondo i criteri indicati dal Regolamento interno dell'Associazione.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività, secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Associazione.

Art4 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le rispettive competenze statutarie. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare nei termini fissati dall'Assemblea dei soci, la quota associativa annuale.

Tutti i soci sono tenuti a:

- collaborare al perseguimento dei fini associativi di cui all'art. 2;
- mantenere una condotta consona agli scopi e agli interessi dell'associazione;
- comunicare all'associazione eventuali variazioni di domicilio o indirizzo al quale vanno inviate le informative;

I soci sostenitori sono tenuti a versare regolarmente il contributo finanziario annuale

I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto partecipare all'Assemblea dei soci con voce e voto.

Tutti i soci hanno diritto a:

- essere informati a partecipare alle iniziative sociali;
- utilizzare la rete informatica dell'Associazione;

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decesso o per morosità, che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, indegnità, che verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Art. 5– Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Al fine di assicurare la continuità nell'attività dell'Associazione gli organi suindicati svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 6 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori partecipano con diritto di voce e voto, i soci onorari partecipano all'Assemblea con diritto di voce ma non di voto.

Sono ammesse solo deleghe per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Ciascun socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) indirizzare e valutare le attività del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'indirizzo generale dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) autorizzare eventuali contributi speciali da chiedere ai Soci;
- e) approvare il regolamento amministrativo dell'Associazione;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g) nominare i liquidatori in caso di scioglimento.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci sia per le modifiche dello Statuto, sia per la nomina di un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo, o quando lo richiedano almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. E' valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega), in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritti al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega).

Le deliberazioni, sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.

Art.7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto nel suo complesso da un numero di membri da cinque a nove scelti tra i soci fondatori e ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:

- fissare le linee generali dell'attività della Associazione ed i relativi obiettivi e programmi da sottoporre poi all'Assemblea;
- elaborare il piano annuale delle attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare l'accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti;
- deliberare l'ammissione dei soci;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione, determinando eventualmente, la parte delle entrate

e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso e quella disponibile per la gestione e le attività dell'Associazione;

5 - determinare annualmente sia la quota associativa dei Soci ordinari, aderenti ed onorari sia quella minima sei Soci Sostenitori;

- determinare l'importo minimo delle donazioni a favore del Patrimonio dell'Associazione per acquisire la qualità di Soci sostenitori;

1 - elaborare o approvare eventuali regolamenti interni;

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all'anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.8 Il Presidente

1 Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con i partecipanti, i terzi e le autorità; presiede e convoca, a norma di statuto, il Consiglio Direttivo. Nell'ambito delle linee operative stabilite dal Consiglio Direttivo, adotta, in caso di urgenza, provvedimenti che dovranno essere sottoposti a ratifica dal medesimo nella prima riunione utile; è responsabile della gestione ordinaria della Associazione ed in particolare del piano degli investimenti e della gestione economico-finanziaria della medesima.

3. Il Presidente, inoltre:

a) può proporre una lista di nominativi all'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) può proporre la nomina di soci onorari;

c) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;

e) convoca l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria.

Art.9 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, contributi straordinari, lasciti, donazioni, residui di gestioni precedenti e da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà acquisire e/o locare beni mobili ed immobili, potrà svolgere ogni attività che venga ritenuta utile e necessaria al conseguimento del proprio scopo sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale sociale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo decide dell'utilizzo dei fondi e dei beni dell'Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della loro gestione.

In caso di scioglimento dell'Associazione tale patrimonio deve essere devoluto, previa delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 – Collaborazioni

L'Associazione può collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità.

Art.11–Regolamento interno

Le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione sono definite da un Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea e dalla stessa modificabile.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico vigente.

